

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare entro il 18 aprile 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94, pag. 243), o, comunque, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 106, paragrafo 1, di tale direttiva;
- infliggere al Granducato di Lussemburgo, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, il pagamento di una penalità dell'importo di EUR 11 628 al giorno a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa per inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 2014/25/UE;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Gli Stati membri avevano l'obbligo, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, di adottare le disposizioni necessarie a conformarsi a tale direttiva entro il 18 aprile 2016. A seguito della mancata comunicazione di misure di recepimento della direttiva da parte del Lussemburgo, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.
2. Nel suo ricorso, la Commissione propone che sia inflitta al Lussemburgo una penalità giornaliera pari a EUR 11 628. L'importo della penalità è stato calcolato in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, nonché dell'effetto dissuasivo in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 9 febbraio 2018 — Sociale Verzekeringsbank, altre parti: F. van den Berg e H.D. Giesen

(Causa C-95/18)

(2018/C 161/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Sociale Verzekeringsbank (Svb)

Resistenti: F. van den Berg, H.D. Giesen

Questioni pregiudiziali

- 1) a. Se gli articoli 45 TFUE e 48 TFUE debbano essere interpretati nel senso che dette disposizioni, in casi come quelli in esame nella fattispecie, ostano ad una normativa nazionale quale l'articolo 6a, parte iniziale e lettera b), dell'AOW⁽¹⁾. Detta disposizione comporta che un residente dei Paesi Bassi non è assicurato ai fini del sistema previdenziale di detto Stato di residenza, qualora il suddetto residente lavori in un altro Stato membro e, in forza dell'articolo 13 del regolamento n. 1408/71⁽²⁾, sia soggetto alla normativa previdenziale dello Stato di occupazione. I casi di specie si caratterizzano per il fatto che gli interessati, in forza della [Or. 19] normativa dello Stato di occupazione, non hanno diritto ad una pensione di vecchiaia a causa dell'entità minima delle loro attività in tale paese.

- b. Se, ai fini della risposta alla questione 1a, sia rilevante la circostanza che, per un residente dello Stato di residenza, che non è competente in forza dell'articolo 13 del regolamento n. 1408/71, non sussiste un obbligo di versare contributi previdenziali in detto Stato di residenza. Per i periodi in cui il suddetto residente lavora in un altro Stato membro, egli rientra, infatti, in forza dell'articolo 13 del regolamento n. 1408/71, esclusivamente nel sistema previdenziale dello Stato di occupazione, e la normativa nazionale dei Paesi Bassi non prevede un obbligo di versare contributi in tale ipotesi.
- 2) Se, ai fini della risposta alla questione 1, sia rilevante la circostanza che per gli interessati esisteva la possibilità di stipulare un'assicurazione volontaria ai fini dell'AOW, ovvero quella di chiedere al Svb di stipulare un accordo, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1408/71.
- 3) Se l'articolo 13 del regolamento n. 1408/71 osti a che, a favore di una persona, come la moglie del sig. Giesen, la quale prima del 1° gennaio 1989, dal punto di vista della sola normativa nazionale, era assicurata ai fini dell'AOW nei Paesi Bassi, suo Stato di residenza, sulla base della suddetta assicurazione venga maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia [Or. 20] con riferimento a periodi in cui la medesima persona, sulla base della summenzionata disposizione del regolamento, a motivo delle attività lavorative svolte in un altro Stato membro, era soggetta alla normativa di detto Stato di occupazione. Oppure se il diritto a una prestazione ai sensi dell'AOW debba essere considerato come un diritto a prestazione che, nella normativa nazionale non è subordinato a condizioni in materia di attività subordinata o di assicurazione, nel senso della sentenza Bosmann, cosicché al caso di specie può essere applicato il ragionamento svolto in detta sentenza.

⁽¹⁾ Legge sull'assicurazione per la vecchiaia.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
9 febbraio 2018 — Sociale Verzekeringsbank, altra parte: C.E. Franzen**

(Causa C-96/18)

(2018/C 161/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Sociale Verzekeringsbank (Svb)

Resistente: C.E. Franzen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 45 TFUE e 48 TFUE debbano essere interpretati nel senso che dette disposizioni, in un caso come quello in esame nella fattispecie, ostano ad una normativa nazionale quale l'articolo 6a, parte iniziale e lettera b), dell'AKW ⁽¹⁾. Detta disposizione comporta che un residente dei Paesi Bassi non è assicurato ai fini del sistema previdenziale di detto Stato di residenza, qualora il suddetto residente lavori in un altro Stato membro e, in forza dell'articolo 13 del regolamento n. 1408/71 ⁽²⁾, [Or. 15] sia soggetto alla normativa previdenziale dello Stato di occupazione. Il caso di specie si caratterizza per il fatto che, in forza della normativa dello Stato di occupazione, l'interessata non ha diritto agli assegni familiari a causa dell'entità minima delle sue attività in tale paese.